



## **REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.14/30968 del 15/04/2014

### **TITOLO I - INDIRIZZI GENERALI**

#### **Art. 1 – NORME GENERALI**

L'ordinamento e il funzionamento delle scuole dell'infanzia del comune di Vicenza sono disciplinati dalle norme del presente regolamento.

#### **Art. 2 – FINALITA'**

Il Comune di Vicenza, nel rispetto delle finalità educative della scuola dell'infanzia, collabora con le famiglie nell'educazione e nella formazione degli alunni dai tre ai sei anni attraverso la scuola dell'infanzia.

La scuola dell'infanzia promuove la partecipazione delle famiglie, l'uguaglianza delle opportunità educative, la salvaguardia dei principi di diversità, il diritto alla libertà e solidarietà nel rispetto della pluralità delle culture familiari, etniche e religiose presenti sul territorio, operando in un'ottica di prevenzione di ogni forma di svantaggio e discriminazione, favorendo la frequenza e l'integrazione degli alunni diversamente abili o che vivono in condizioni di disagio socio-culturale e/o economico.

In particolare la scuola dell'infanzia promuove lo sviluppo armonico e globale della personalità di ogni bambino, utilizzando una metodologia adeguata al livello di maturazione cognitiva, affettiva e sociale.

Le scuole dell'infanzia comunali sono paritarie secondo la Legge n. 62 del 2000, fanno riferimento alle Indicazioni Nazionali e alla normativa vigente e perseguono le seguenti finalità:

- la maturazione dell'identità;
- la conquista dell'autonomia;
- lo sviluppo delle competenze;
- lo sviluppo del senso di cittadinanza.

Nel rispetto e nella valorizzazione delle diverse potenzialità ed esigenze dei bambini, la scuola dell'infanzia comunale predispone un ambiente accogliente e motivante attraverso la valorizzazione del gioco, l'esplorazione, la ricerca e la vita di relazione.

L'osservazione, la progettazione, la verifica e la documentazione sono gli strumenti essenziali della metodologia di lavoro adottata.

La scuola comunale, in accordo con la Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo, ratificata con Legge n. 176 del 1991, promuove una cultura dell'infanzia volta a riconoscere i bambini come soggetti di diritto capaci di fare, di apprendere, di interagire con i pari, gli adulti, la cultura e l'ambiente.

#### **Art. 3 – PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA (POF) – PROGETTAZIONE EDUCATIVA DIDATTICA (PED)**

L'Istituzione delle scuole dell'Infanzia del Comune di Vicenza predispone il Piano dell'Offerta Formativa (POF) di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 275 del 1999.

Il POF rappresenta l'identità culturale e progettuale della scuola dell'infanzia esplicandone le scelte educative, le modalità organizzative, i percorsi curricolari-didattici, le sperimentazioni e i progetti specifici.

Il POF viene elaborato ed approvato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di circolo. Il POF viene adottato dal Consiglio di circolo, pubblicato e consegnato in versione sintetica alle famiglie degli alunni frequentanti.

Ciascuna scuola elaborata annualmente la Progettazione Educativa Didattica (PED) che contiene gli interventi della scuola, redatti secondo le Indicazioni Nazionali ed il POF, adeguati alle specifiche esigenze formative degli alunni e al contesto socio-ambientale di appartenenza, garantendo il diritto sia alla diversità culturale, sia all'uguaglianza delle opportunità.

#### Art. 4 – RICERCA, INNOVAZIONE, SPERIMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO EDUCATIVI

Al fine di mettere la scuola dell'infanzia in grado di capire i bisogni di cambiamento culturale o sociale, l'Amministrazione comunale impegna il personale insegnante in attività di ricerca, di sperimentazione, di aggiornamenti educativi, intese come:

- approfondimento della loro preparazione didattica;
- preparazione alla ricerca e alla innovazione pedagogica-metodologica-didattica.

Per il raggiungimento di tale obiettivo, l'Amministrazione si avvale direttamente della propria struttura oppure di istituzioni universitarie specializzate operanti nel campo dell'educazione o di altri soggetti, pubblici o privati, in possesso di adeguate competenze formative.

L'aggiornamento professionale e la formazione permanente sono necessità derivanti dalla natura e dalle finalità del servizio. In questa prospettiva è necessario che le iniziative si svolgano secondo una programmazione puntuale e continuativa. Queste iniziative inoltre dovranno essere finalizzate al miglioramento delle competenze professionali del personale e della qualità del servizio.

L'Amministrazione comunale favorisce attività di sperimentazione nei servizi educativi per l'infanzia, volte a realizzare innovazioni metodologiche-didattiche ed organizzative.

L'attività di sperimentazione può essere attuata, oltre che sulla base del Piano dell'Offerta Formativa e dei principi contenuti nel presente regolamento, anche su suggerimenti ed indirizzi espressi dal Dirigente scolastico, dal Coordinatore didattico, dal Collegio docenti e dagli organismi di gestione.

La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico, deve essere autorizzata dal Coordinamento pedagogico-didattico. A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne presentano il programma al Dirigente scolastico. Il Coordinamento pedagogico-didattico approva o respinge, con deliberazione debitamente motivata, i progetti di sperimentazione.

Ogni proposta di sperimentazione, per essere valutata, deve contenere:

- l'identificazione del problema che si vuole affrontare, con la relativa motivazione;
- la formulazione scientifica delle ipotesi di lavoro;
- l'individuazione degli strumenti, delle risorse umane e delle risorse organizzative;
- il preventivo di spesa;
- la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione;
- la durata del progetto;
- l'analisi della fattibilità;
- le modalità di verifica dei risultati e la loro pubblicazione.

## **TITOLO II - MODALITA' ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**

#### Art. 5 – IL CIRCOLO DIDATTICO

Le scuole dell'infanzia del comune di Vicenza sono sedici e sono raggruppate in un Circolo didattico retto dal Dirigente Scolastico del Settore Servizi Scolastici ed Educativi.

#### Art. 6 – SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA

Le scuole dell'infanzia sono gestite dal Dirigente Scolastico che presiede la Direzione Didattica e si avvale del Coordinatore didattico e dell'ufficio di segreteria per gli adempimenti didattici, amministrativi e organizzativi.

#### Art. 7 - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA

Il Comune di Vicenza, in conformità a quanto stabilito per la scuola dell'infanzia statale di cui al D.Lgs n. 297 del 1994, "al fine di realizzare la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica", istituisce a livello di circolo gli organi collegiali di cui agli articoli successivi.

## Art. 8 – CONSIGLIO DI CIRCOLO

Il Consiglio di Circolo, secondo quanto previsto dal D.Lgs 297 del 1994, è costituito da 19 membri così suddivisi:

- il Dirigente scolastico;
- 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- 8 rappresentanti del personale insegnante;
- 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

L'elezione avviene nell'ambito delle rispettive componenti ed i rappresentanti eletti durano in carica tre anni. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

Alle riunioni partecipa di diritto l'Assessore competente, il Dirigente scolastico ed il Coordinatore didattico.

In relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, possono essere chiamati, a vario titolo, esperti o specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.

A presiedere il Consiglio di Circolo sarà eletto uno dei rappresentanti dei genitori degli alunni.

Le funzioni del segretario del Consiglio di Circolo sono affidate dal presidente ad un membro del Consiglio stesso. Le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Il Consiglio in parola, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di intersezione, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola nelle seguenti materie:

- acquisto, rinnovo, conservazione delle attrezzature e dei sussidi didattici; acquisto del materiale di consumo sulla base delle risorse fissate annualmente dall'Amministrazione comunale;
- partecipazione ad attività extrascolastiche di particolare interesse educativo;
- promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazione, di esperienze e per eventuali iniziative di collaborazione;
- ampliamento dell'orario di apertura in relazione alle richieste dei genitori e alle proposte dei Consigli di intersezione;
- criteri generali relativi alle operazioni di iscrizione ed alla formazione delle sezioni;
- adozione del Piano dell'Offerta Formativa (POF);
- adozione calendario scolastico;
- organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola;
- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal Circolo;
- funzionamento e controllo del servizio di ristorazione scolastica;
- esprime pareri sull'andamento generale, didattico ed amministrativo del Circolo.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno e comunque ogni qualvolta si rende necessario adottare decisioni in merito ai compiti previsti dal presente articolo.

## Art. 9 – COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole dell'infanzia comunali e presieduto dal Dirigente scolastico.

Fanno parte del Collegio anche i docenti di sostegno che assumono la contitolarità di classi del circolo ed il Coordinatore didattico.

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascuno anno scolastico e si riunisce ogniqualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta e comunque almeno ogni trimestre o quadrimestre.

Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente scolastico ad un insegnante.

Il Collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo. In particolare:

- cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti educativi, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psico-fisico del bambino;
- elabora e approva il Piano dell'Offerta Formativa (POF);
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti, agli obiettivi programmati e alla normativa vigente (Indicazioni

Nazionali per il Curricolo), proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

- cura e favorisce la partecipazione all'attività educativa ed alla gestione sociale della scuola delle famiglie dei bambini frequentanti;
- formula proposte per la formazione e la composizione delle sezioni, per la formulazione dell'orario scolastico e per lo svolgimento di attività scolastiche e parascolastiche;
- propone iniziative di aggiornamento culturale e professionale, di sperimentazione e di ricerca educativa e didattica per i docenti;
- programma e attua le iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili e si esprime con parere vincolante sulla permanenza oltre il sesto anno di tali alunni e dei bambini che necessitano di un ulteriore anno per acquisire la maturazione necessaria per l'accesso alla scuola primaria;
- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Circolo.

Nell'adottare le proprie decisioni tiene conto delle eventuali proposte e pareri del Consiglio di intersezione.

#### Art. 10 – CONSIGLIO D'INTERSEZIONE

Il Consiglio d'intersezione è composto dalle insegnanti delle sezioni e dalle insegnanti di sostegno contitolari delle classi interessate. Ne fanno parte, altresì, il Dirigente scolastico, il Coordinatore didattico, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti per ciascuna sezione e un rappresentante del personale ausiliario della scuola. Dura in carica un anno.

Il Consiglio di intersezione è presieduto rispettivamente dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore didattico o da un docente da lui delegato facente parte del Consiglio.

Si riunisce a scadenze fisse per trattare argomenti specifici inerenti l'azione didattico-educativa, in orario non coincidente con le lezioni, col compito di formulare proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

I rappresentanti eletti nel Consiglio d'intersezione possono riunire i genitori in assemblea, in orario extrascolastico, per trattare argomenti che rientrano nelle attribuzioni del Consiglio.

Il Consiglio può essere convocato per iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

#### Art. 11 - COLLEGIO DI PLESSO

Il Collegio di plesso è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole dell'infanzia comunali. Vi partecipano anche i docenti di sostegno che assumono la contitolarità di classi. Hanno facoltà di parteciparvi il Dirigente scolastico ed il Coordinatore didattico.

Il Collegio delibera l'organizzazione degli spazi e dei tempi per l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa e ne verifica periodicamente l'efficacia funzionale. Programma ed attua, per gli aspetti logistico-organizzativi, tutte le iniziative per il sostegno e l'integrazione degli alunni diversamente abili o in situazione di disagio psico-fisico, culturale e relazionale. Programma ed attua tutte le iniziative straordinarie del plesso (feste, uscite didattiche, sperimentazioni/innovazioni che implicino variazioni nell'assetto organizzativo).

Nella programmazione scolastica deve essere dedicato al plesso un tempo specifico, il quale deve tenersi almeno n. 10 volte nel corso dell'anno scolastico. Può comunque esserne richiesta dalle insegnanti la convocazione in qualsiasi momento sulla base di straordinarie e motivate esigenze.

#### Art. 12 - ASSEMBLEA DEI GENITORI

I genitori degli alunni iscritti e frequentanti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola per discutere di problemi educativi relativi all'attività scolastica.

Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe, dandone preventiva comunicazione al Dirigente con indicazione specifica degli argomenti da trattare, dell'orario di svolgimento e chiedendo l'uso dei locali scolastici per l'autorizzazione.

Alle assemblee possono partecipare il Dirigente Scolastico, il Coordinatore didattico e gli insegnanti.

### **TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

### Art. 13 - CONTINUITA' E FORME DI COLLABORAZIONE

La scuola dell'infanzia realizza percorsi educativi di continuità con il nido e con la scuola primaria.

A tal fine l'Amministrazione comunale è impegnata a realizzare le necessarie forme di collaborazione per garantire:

- la continuità del progetto educativo-formativo tra nido, scuola dell'infanzia e scuola primaria;
- il coordinamento della domanda e dell'offerta del servizio educativo-formativo del territorio;
- il potenziamento della qualità degli interventi per la piena attuazione del diritto all'educazione e alla formazione;
- forme di interazione e di coordinamento tra gli organi della scuola comunale e quelli della scuola dell'infanzia e primaria statale e paritaria nell'ottica del lavoro in rete (vd. DPR n. 275 del 1999);
- la promozione di attività coordinate sulla formazione e l'aggiornamento professionale del personale.

### Art. 14 – CALENDARIO SCOLASTICO

Di norma le scuole dell'infanzia restano aperte da settembre a giugno e seguono, di massima, il calendario regionale delle scuole dell'infanzia statali.

Il Consiglio di Circolo approva il calendario entro il quale deve avere effettivo inizio e termine l'attività scolastica e i periodi di sospensione dell'attività didattica durante l'anno scolastico.

### Art. 15 – SEZIONI

Ogni scuola dell'infanzia è composta da una o più sezioni.

La sezione è l'unità di base per l'attività educativa e didattica. All'interno del plesso le sezioni si rapportano tra loro in modo aperto e flessibile tale da consentire la programmazione di attività di intersezione per piccoli e grandi gruppi, interventi individualizzati, nonché l'organizzazione di ogni altra attività atta a favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili, in situazioni di disagio e di svantaggio, anche al fine di realizzare una vera "comunità educativa" secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento.

### Art. 16 – ORARIO SCOLASTICO

L'orario della scuola dell'infanzia privilegia le esigenze psico-pedagogiche del bambino e tiene conto delle situazioni socio-familiari.

La Giunta comunale approva l'orario scolastico sentito il Consiglio di Circolo.

### Art. 17 – ISCRIZIONI E AMMISSIONI

Sono ammessi alla frequenza delle scuole dell'infanzia tutti i bambini residenti nel Comune di Vicenza di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Le iscrizioni hanno luogo, di regola, nei termini previsti per le scuole dell'infanzia statali, con le modalità che vengono indicate con apposita informazione alle famiglie a cura dell'Amministrazione comunale sulla base delle circolari del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

In base alle domande presentate e ai posti disponibili viene compilata una graduatoria secondo i criteri generali approvati dal Consiglio di Circolo.

I bambini diversamente abili vengono accolti nelle scuole e per loro si creano le condizioni indispensabili per garantire il loro reale inserimento.

### Art. 18 - ISCRIZIONE ANTICIPATARI

E' facoltà della Direzione Didattica consentire l'iscrizione ai bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico cui si riferisce l'iscrizione, qualora ravvisi che siano rispettate le condizioni previste dal D.P.R. n. 89 del 2009 (disponibilità dei posti e esaurimento di eventuali liste di attesa, disponibilità dei locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni, valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità di accoglienza) al fine di poter garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la fascia d'età interessata.

## Art. 19 - DOMANDE D'ISCRIZIONE FUORI TERMINE / TRASFERIMENTI / ALUNNI NON RESIDENTI E DOMICILIATI

Le domande fuori termine devono essere presentate presso la Direzione didattica delle Scuole dell'Infanzia Comunali dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria definitiva. In base alle domande presentate si procederà con la formazione di una graduatoria sulla base dei criteri approvati dal Consiglio di circolo.

Le richieste di trasferimento da scuola a scuola verranno gestite dalla Direzione Didattica la quale procederà, anche per queste ultime, alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri approvati dal Consiglio di Circolo.

Le domande degli alunni non residenti verranno prese in esame solo dopo l'esaurimento della graduatoria degli alunni residenti. La loro ammissione avverrà solo dopo la definizione dei rapporti di convenzione con i relativi comuni, in conformità a quanto prevista dalla delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 23/03/1993 e successivi provvedimenti in materia che prevedono la partecipazione economica per usufruire del servizio scolastico.

Qualora non fosse possibile con altre Amministrazioni comunali pervenire ad accordi di contribuzione economica per la frequenza degli alunni non residenti in città, la stessa sarà totalmente a carico delle famiglie.

La medesima disciplina si applica agli alunni residenti che nel corso dei tre anni di frequenza dovessero trasferirsi in altro comune.

Gli alunni domiciliati nel comune di Vicenza possono essere iscritti al pari degli alunni residenti qualora i genitori dimostrino di svolgere attività lavorativa nel territorio comunale almeno per la durata dell'anno scolastico, ma a questi viene chiesto la partecipazione economica come per gli alunni non residenti.

## Art. 20 - ASSENZA E DECADENZA

La regolarità della frequenza da parte degli alunni è premessa necessaria per assicurare la migliore proposta educativa e l'ottimale funzionamento della scuola.

Le assenze devono essere giustificate, secondo la loro tipologia, o con certificato medico o con adeguata giustificazione scritta dei genitori. Nel caso di assenze per malattia superiori a cinque giorni consecutivi, con rientro quindi dal settimo giorno in poi (compresi sabato, domenica, festivi) è necessario il certificato medico che attesti l'idoneità alla frequenza scolastica (D.P.R. n. 1518 del 1967, art. 42 e D.P.R. n. 314 del 1990 art. 19 – vd. Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche, Regione Veneto 2010).

In assenza di certificato il minore non può essere riammesso al servizio.

Gli alunni che, senza giustificato motivo, restino assenti per oltre trenta giorni perdono il diritto alla frequenza, fatta eccezione per motivi di salute o altri gravi motivi opportunamente documentati.

Da eventuali liste d'attesa per i bambini non ammessi alla frequenza all'inizio dell'anno scolastico si attingerà per coprire i posti resi vacanti per rinuncia o per decadenza, sempre entro i limiti numerici stabiliti dal presente regolamento.

## Art. 21 – REFEZIONE

La refezione fa parte integrante dell'attività educativa della scuola.

Le famiglie possono richiedere la somministrazione di diete speciali per rispondere alle esigenze nutrizionali di alunni che, a causa di disturbi, necessitano di un'alimentazione differenziata in base alla certificazione del medico curante o per esigenze collegate al credo religioso delle famiglie o per altre scelte culturali.

I pasti vengono realizzati secondo una tabella dietetica appositamente predisposta.

Il servizio è soggetto a contribuzione.

Può usufruire della refezione gratuita il personale insegnante e ausiliario come previsto dal C.C.N.L. Il personale a part-time orizzontale non ha diritto alla refezione.

Può essere istituita la Commissione mensa, la quale svolge un ruolo di collegamento tra le famiglie ed il Servizio di Refezione scolastica ed una attività di monitoraggio sul gradimento del pasto da parte degli alunni e sulle modalità di erogazione del servizio. In particolare può formulare giudizi di soddisfazione, suggerimenti per il miglioramento del servizio e presentare reclami.

E' composta da personale e da genitori della scuola ed è coordinata da un genitore.

Con atto del Settore Servizi Scolastici ed Educativi vengono disciplinati costituzione, durata, composizione e funzionamento sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di circolo.

#### Art. 22 - RETTA SCOLASTICA E AGEVOLAZIONE

La scuola dell'infanzia è gratuita. E' dovuto il solo pagamento delle quote contributive per i servizi di refezione e di trasporto scolastico riservato ove richiesto. L'Amministrazione comunale determina l'ammontare della retta e le forme di agevolazione.

Il mancato pagamento delle quote da parte dei genitori non comporta l'interruzione dei servizi ai bambini. L'Amministrazione comunale provvederà al recupero delle somme dovute nelle forme di legge.

#### Art. 23 – SERVIZIO SOCIO-SANITARIO – SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Le misure di controllo igienico-sanitario previste dalla legge sono assicurate dai servizi del Settore di igiene e sanità pubblica dall' Azienda Ulss N. 6 "Vicenza".

La somministrazione dei farmaci a scuola avviene secondo quanto disposto dal Protocollo d'Intesa tra Azienda Ulss n. 6 Vicenza e Ufficio Scolastico Territoriale Vicenza del 08/08/2013.

#### Art. 24 - INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Nella scuola dell'infanzia sono assicurate, come previsto dall'art. 309 del D. Lgs. N. 297 del 1994, le specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica. Sono assicurate, altresì, le attività educative alternative per gli alunni che non si avvalgono di tale insegnamento.

Il Dirigente scolastico affida le specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica ai docenti di ruolo e non di ruolo disponibili a svolgerle e riconosciuti idonei, secondo le modalità previste dalla normativa in materia.

#### Art. 25 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO

Il Settore Servizi Scolastici ed Educativi, al fine di migliorare il servizio ed attivare ulteriori strategie di prevenzione/limitazione di possibili pericoli all'interno delle strutture scolastiche, ha predisposto uno specifico "Codice di comportamento del personale per l'ingresso di persone estranee al nido e alla scuola dell'infanzia e altre norme generali sulla vigilanza dei minori".

Il "Codice di comportamento" prevede un sistema regolativo rivolto al benessere comune in cui il rispetto delle norme ivi contenute rappresenta garanzia di equità e di pari opportunità per tutti gli operatori che, a vario titolo, entrano nei plessi scolastici. In tal senso ogni lavoratore, nella piena responsabilità delle proprie azioni e nella corresponsabilità delle azioni condivise, dovrà attenersi a tali direttive che, nel quadro della normativa vigente, fanno parte integrante del piano organizzativo di ciascuna scuola dell'infanzia.

### **TITOLO IV - PROFESSIONALITA'**

#### Art. 26 – DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 165 del 2001, assicura la gestione unitaria del Circolo, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, spettano al Dirigente Scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il Dirigente organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative.

Nell'esercizio di tali competenze promuove gli interventi volti ad assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà d'insegnamento, intesa come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento.

Spetta al Dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

#### Art. 27 – COORDINATORE DIDATTICO

Ai fini del miglior funzionamento organizzativo e gestionale delle scuole, la Direzione Didattica si avvale di un Coordinatore didattico che svolge attività di ricerca e progettazione, programmazione e coordinamento sulle scuole dell'infanzia comunali. Coadiuva la Direzione Didattica per gli adempimenti amministrativi, segue l'organizzazione e l'attuazione di iniziative didattico culturali, dei corsi di formazione per i docenti, degli organi collegiali, dell'inserimento dei bambini con disabilità, dei progetti didattici d'istituto, collabora con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie: informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria, disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

Il Coordinatore didattico svolge funzioni vicariali.

#### Art. 28 - INSEGNANTI COORDINATORI

Sono presenti nei plessi scolastici insegnanti-coordinatori.

L'insegnante-coordinatore è titolare di sezione e tiene il collegamento con la Direzione didattica e con le diverse componenti che partecipano alla vita del plesso.

#### Art. 29 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO - DIDATTICO

Il Coordinamento pedagogico – didattico è composto dal Dirigente scolastico, dal Coordinatore didattico e da una insegnante per ciascun plesso.

Il Coordinamento pedagogico – didattico, con funzioni consultive e di proposta, ha il compito di approfondire i problemi psico - pedagogici relativi all'educazione dell'infanzia nel quadro della ricerca scientifica contemporanea. Inoltre propone iniziative di aggiornamento e di formazione del personale scolastico mediante corsi, convegni, incontri di studio. In particolare favorisce le attività di sperimentazione, fornisce la consulenza tecnica richiesta dalle scuole, segnala il materiale didattico e le pubblicazioni da mettere a disposizione.

Il Coordinamento pedagogico – didattico autorizza i progetti di sperimentazione come indicato all'art. 4 del presente regolamento.

#### Art. 30 – PERSONALE INSEGNANTE

La responsabilità educativa e didattica degli alunni compete agli insegnanti della scuola dell'infanzia. Ogni insegnante è titolare di sezione.

I principali compiti sono:

- realizzare tutte le attività con gli alunni necessarie all'attuazione del progetto educativo;
- vigilare i momenti dell'alimentazione, dell'igiene e del riposo di ogni alunno nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni individuali;
- realizzare colloqui individuali con i genitori dei bambini frequentanti e incontri di sezione per discutere temi specifici relativi allo sviluppo e all'educazione degli alunni;
- partecipare al Collegio dei docenti, agli incontri di plesso e di sezione adempiendo agli obblighi che ne derivano;
- partecipare alle iniziative di aggiornamento professionale e di formazione permanente.

La libertà di insegnamento è un diritto individuale degli insegnanti che viene comunque esercitato nel rispetto della collegialità del plesso e del Collegio dei docenti.

#### Art. 31 - INSEGNANTI DI SOSTEGNO

Per favorire l'integrazione scolastica nelle scuole dell'infanzia comunali di bambini diversamente abili sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di insegnanti e di operatori socio-sanitari dell'Ulss o di educatori della Provincia.

A tale fine è prevista l'assegnazione di un insegnante di sostegno in relazione alla gravità dell'handicap accertato dalla competente commissione dell'Azienda Ulss.

Gli insegnanti di sostegno sono assegnati al plesso scolastico assumendo la contitolarità della/e sezione/i in cui operano, fanno parte del Collegio dei docenti e partecipano alla programmazione didattico/educativa. Dell'armonica crescita del minore, in base all'organizzazione stabilita collegialmente, sono parimenti responsabili tutti i docenti della sezione e del plesso.

I principali compiti sono:

- dopo aver discusso e valutato con gli insegnanti di classe, elaborare la progettazione educativa e la programmazione individualizzata;

- organizzare, in collaborazione con il team docente, l'attività per l'alunno;
- collaborare con il coordinatore/referente del plesso per l'organizzazione dell'attività dell'operatore socio-sanitario;
- tenere i rapporti con la famiglia dell'alunno;
- redigere i tutti i documenti e progetti per l'integrazione.

#### Art. 32 – ESECUTORI SCOLASTICI

Ad ogni scuola dell'infanzia è assegnato personale esecutore scolastico.

Detto personale provvede al funzionamento del servizio relativamente all'ordine e alla pulizia degli spazi interni (comprese le suppellettili) ed esterni degli edifici ivi compresi quelli esterni immediatamente antistanti il plesso, alla distribuzione e somministrazione della refezione, all'assistenza degli alunni in attività di cura della loro igiene personale e della loro sorveglianza nelle situazioni in cui sono a carico dell'Ente e ad ogni altra esigenza funzionale a garantire l'igiene, la sicurezza e l'attività educativa.

In particolare, al personale esecutore, nell'ambito delle proprie mansioni, è richiesta la collaborazione con il personale insegnante per la realizzazione delle finalità educative che la scuola si prefigge.

Per la qualificazione del personale esecutore scolastico delle scuole, l'Amministrazione comunale promuove appositi corsi di formazione e aggiornamento.

#### Art. 33 – PERSONALE DI CUCINA

I pasti sono preparati e confezionati giornalmente dal personale di cucina del comune del servizio refezione scolastica nel Centro di Produzione Pasti con sede in Via Goldoni n. 41 e nelle cucine interne di alcune scuole dell'infanzia del Circolo.

I pasti vengono poi somministrati dal personale esecutore scolastico.

In caso di impossibilità e/o cessazione del servizio del Centro di Produzione Pasti comunale la refezione scolastica verrà garantita tramite ditte esterne operanti nel settore appositamente selezionate.

#### Art. 34 – SEGRETERIA DIDATTICA E AMMINISTRATIVA

La Segreteria didattica e amministrativa si occupa della gestione amministrativa delle iscrizioni dei bambini, della sostituzione del personale docente, degli organi collegiali, degli adempimenti connessi alla presenza di alunni portatori di handicap, dei rapporti con altri enti (Regione, Provincia, Ulss, Istituti Comprensivi, etc.), dei corsi di formazione dei docenti, alle attività extracurricolari e di ogni altro adempimento relativo alla gestione del servizio scolastico.

#### Art. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In materia di trattamento dei dati personali si applicano le norme vigenti in materia.

#### Art. 36 - ABROGAZIONE E RINVIO

E' abrogata ogni disposizione precedente dell'Amministrazione comunale in contrasto con il presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia

Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dalle vigenti norme.